



CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI
ELENCO DISTRIBUZIONE ORDINANZA N° 10 / 2013

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione Generale per i Porti – Div. 3
(Rife dp. prot. M_IT-PORTI/2349)

dg.porti@pec.mit.gov.it

CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MARSALA
TIRRENIA e SIREMAR
USTICA LINES
TRAGHETTI DELLE ISOLE s.p.a.
Agenzia Marittima LUIGI MORANA
Agenzia Marittima RICCARDO SANGES
Agenzia Marittima SE.GE.MAR.
Agenzia Marittima Sikania Shipping

Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Trapani, Marsala e
Mazara del Vallo

ormeggiatori.trapani@tiscali.it

GIORNALE DI SICILIA
ANSA
LA SICILIA
TELESUD

SEZIONI INTERNE
OPERATIVA/VTs
PMDc
MESSI NAUTICI
ALBO

Prot. n°9304/Tecnica del 20 marzo 2013.

Oggetto: Ordinanza n°10/2013 del 20 marzo 2013 - "Tariffe per il servizio di ormeggio e disormeggio nei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo".

Si invia, per conoscenza e con preghiera di massima diffusione,
l'Ordinanza di cui all'oggetto.

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
T.V.(CP) Dario GERARDI



**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
TRAPANI**

ORDINANZA N° 10/2013

Il **C.V.** (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di TRAPANI;

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e ~~prot. M_TRA PORTI n. del~~, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 2349 del 26.02.2013, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2013-2015;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi dei Porti di TRAPANI, MARSALA e MAZARA del VALLO sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore di forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- vista l'Ordinanza n. 12/2008 del 4 aprile 2008 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di TRAPANI, MARSALA e MAZARA del VALLO, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori e Barcaioi nei Porti di TRAPANI, MARSALA e MAZARA del VALLO di cui all'Ordinanza n. 02/2011 del 12 gennaio 2011 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/03/2013 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori e barcaioli di TRAPANI, MARSALA e MAZARA del VALLO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di TRAPANI, MARSALA e MAZARA del VALLO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO DI TRAPANI

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	Dal 01/07/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	250	30,00	31,50
251	500	43,00	45,00
501	1.000	56,50	59,00
1.001	2.000	78,00	81,50
2.001	4.000	90,00	94,00
4.001	6.000	107,00	111,50
6.001	8.000	171,00	178,50
8.001	10.000	195,50	204,00
10.001	15.000	231,00	241,00
15.001	20.000	266,50	278,00
20.001	25.000	302,50	315,50

Fino al 30/06/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 7,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 7,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi nel Porto di Trapani alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

TRAGHETTI RO-RO PASSEGGERI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	Dal 01/07/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	250	13,00	13,50
251	500	28,00	28,50
501	1.000	42,00	43,00
1.001	2.000	57,50	58,50
2.001	4.000	76,00	77,50
4.001	6.000	88,00	90,00
6.001	8.000	167,00	170,50
8.001	10.000	181,00	185,00
10.001	15.000	195,50	199,50
15.001	20.000	226,00	231,00
20.001	25.000	263,50	269,00

Fino al 30/06/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 7,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 7,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI

Fino al 30/06/2014: € 3,50

Dal 01/07/2014: € 3,50

La tariffa per gli aliscafi non è soggetta alle maggiorazioni di cui all'art. 5 della presente Ordinanza.

ZONA OPERATIVA: PORTO DI MARSALA E PORTO DI MAZARA DEL VALLO

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	Dal 01/07/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	250	79,00	82,50
251	500	117,50	122,50
501	1.000	158,00	165,00
1.001	2.000	231,00	241,00
2.001	4.000	264,00	275,50
4.001	6.000	325,50	339,50

Fino al 30/06/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 31,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 32,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole nel Porto di Trapani alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

TRAGHETTI RO-RO PASSEGGERI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	Dal 01/07/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	250	62,00	63,50
251	500	92,00	94,00
501	1.000	123,00	125,50
1.001	2.000	181,00	185,00
2.001	4.000	207,00	211,50
4.001	6.000	254,50	260,00

Fino al 30/06/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 23,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 24,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI

Fino al 30/06/2014: € 5,50

Dal 01/07/2014: € 5,50

La tariffa per gli aliscafi non è soggetta alle maggiorazioni di cui all'art.5 della presente Ordinanza.

MEZZI VELOCI

Fino al 30/06/2014: € 178,00

Dal 01/07/2014: € 185,50

MOTONAVI TURISTICHE

scagioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2014	Dal 01/07/2014
		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva	ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
0	50	6,50	7,00
	> 50	12,00	12,50

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI BATTELLAGGIO

Servizio passeggeri. Le prestazioni dovute per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo Ormeggiatori e Barcaiooli fino a sottobordo alla nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

		Fino al 30/06/2014	Dal 01/07/2014
Zona	Tipo di servizio con un'attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima (per viaggio) €	Tariffa massima (per viaggio) €
I	Trasporto all'interno del bacino portuale	162,00	169,00
II	Trasporto entro 1 miglio dall'imboccatura del porto	216,00	225,50
III	Trasporto da 1 a 4 miglia dall'imboccatura del porto	324,00	338,00
IV	Trasporto oltre le 4 miglia dall'imboccatura del porto	486,00	507,00

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza, per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra.

Servizio merci. La tariffa da applicare per il trasporto merci in genere, come indicato nel regolamento, qualunque sia il numero dei colli, non eccedenti complessivamente i 300 Kg, è quella di seguito indicata:

		Fino al 30/06/2014	Dal 01/07/2014
Zona	Tipo di servizio con un'attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima (per viaggio) €	Tariffa massima (per viaggio) €
I	Trasporto all'interno del bacino portuale fino a 300 Kg di merce	216,00	225,50
	<i>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</i>		
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	27,00	28,00
II	trasporto entro 1 miglio dall'imboccatura del porto fino a 300 Kg di merce	270,00	281,50
	<i>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</i>		
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	27,00	28,00
III	trasporto da 1 a 4 miglia dall'imboccatura del porto fino a 300 Kg di merce	378,00	394,50
	<i>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</i>		
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	27,00	28,00
IV	trasporto oltre le 4 miglia dall'imboccatura del porto	539,50	563,00
	<i>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</i>		
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	27,00	28,00
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza, per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra.			

Contemporaneamente alle merci possono essere trasportate le **persone interessate al carico**, nel numero massimo consentito dalla licenza di esercizio.

Alle tariffe sopra indicate si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza.

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo una stessa banchina entro i 100 metri verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti lungo una stessa banchina oltre i 100 metri, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca.

Per lo sbroglio delle ancore si applica la tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave.

Per prestazioni richieste o disposizioni che comportano l'utilizzo di 2 mezzi nautici, si applica un'indennità pari al 20% sulla tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano
 12. il Santo Patrono di Trapani (o Marsala, o Mazara);maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 45,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 23,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

L'Ordinanza n. 02/2011 del 12 gennaio 2011 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

TRAPANI, li 19.03.2013

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giancarlo Russo